



CITY of PEACE  
for CHILDREN  
FOUNDATION

Regolamento approvato  
dal Consiglio Direttivo del 19.12.2023

## **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE**

### **DI FORNITURE E SERVIZI**

**Di importo inferiore alle soglie UE**

## **Articolo 1: Oggetto del Regolamento e campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e regole applicate dalla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata (di seguito Fondazione) per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alle soglie europee (cc.dd. "contratti sotto soglia"), di cui al libro II "dell'appalto" parte I "dei contratti di importo inferiore alle soglie europee" del D.lgs. n. 36 del 2023 (di seguito "Codice").
2. La Fondazione, pur essendo formalmente un ente di diritto privato, in base alle definizioni di cui all'Allegato 1.1. del Codice - punto 1 comma e) – rientra tra gli "organismi di diritto pubblico".
3. Si prende atto che le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per la particolare tipologia di attività realizzate dalla Fondazione Città della Pace per i Bambini, sono in grande parte relative a piccoli importi (per lo più al di sotto dei 1.000 euro o poco al di sopra di tale soglia); pertanto il presente regolamento è rivolto a definire le procedure per importi inferiori alla soglia di 140.000,00 euro individuata dal Codice.
4. Il Regolamento si applica all'acquisto di servizi e forniture ad eccezione degli incarichi professionali, disciplinati dal vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni" salvo quanto previsto specificamente negli articoli che seguono.
5. La Deliberazione ANAC 1134 il 5.12.2017 che ha chiarito che i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33 / 2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 sono: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Tale casistica esclude la Fondazione.
6. La Delibera ANAC n.294 del 13 aprile 2021 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità" ha ribadito al punto 1.4 che sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs 33/2013) che hanno bilancio superiore ai 500.000 euro, essendo il bilancio della Fondazione (sia totale attivo patrimoniale che valore di produzione) inferiore a tale importo non sussistono tali obblighi.
7. Pur non ricadendo la Fondazione Città della Pace tra gli enti di diritto privato tenuti all'applicazione delle norme su trasparenza ed anticorruzione si è ritenuto di continuare a garantire in ogni caso la massima trasparenza e la massima attenzione possibile alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, anche al di là degli obblighi di legge.

## **Articolo 2: Principi**

1. L'affidamento e l'esecuzione di forniture e servizi da parte della Fondazione avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal Codice e in particolare:

- principio del risultato: viene perseguito il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
  - principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
  - principio dell'accesso al mercato: viene favorito l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
  - principi di buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, autorganizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione e applicazione dei contratti collettivi nazionale di settore, nonché gli altri principi di base dell'azione amministrativa.
2. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture può essere frazionata artificialmente, al fine di applicare una disciplina che, senza frazionamento, sarebbe stata da seguire ai sensi di legge o in base al presente Regolamento.

### **Articolo 3. Responsabile Unico del Procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
2. La Fondazione essendo una stazione appaltante che non è una pubblica amministrazione o ente pubblico, individua, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.
3. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
4. Nel caso della Fondazione nei procedimenti per importi inferiori alla soglia dei € 140.000,00 oltre IVA, il Direttore Esecutivo o persona da questi delegata assumono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.
5. Per procedimenti di importo superiore ai € 140.000,00 oltre IVA, il RUP è nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione. Il RUP potrà essere assistito da una commissione di valutazione al fine di verificare le offerte pervenute.
6. Per l'esecuzione dei propri compiti, il RUP si avvale del supporto degli uffici della Fondazione rilevanti ai fini del procedimento di acquisto, ovvero tramite soggetti specificamente incaricati a suo supporto da parte della Fondazione.
7. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

#### **Articolo 4. La programmazione delle procedure di acquisizione**

1. La Fondazione adotta il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro ai sensi dell'art. 37 del codice. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Il Programma di cui ai precedenti punti viene redatto in coerenza con il budget aziendale approvato e adottato dal Consiglio Direttivo. Eventuali aggiornamenti vengono adottati con propri provvedimenti dal direttore, delegato per tale funzione dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **Articolo 5. Procedure per l'affidamento di servizi e forniture**

1. La Fondazione si conforma a quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria.
2. Affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiore ad € 140.000,00** (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente). Per questi affidamenti la Fondazione - ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Codice - può procedere ad affidamenti diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto di seguito specificato:
  - a. L'affidamento diretto deve avvenire, in ogni caso, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e a condizioni economiche e/o prestazionali valutate congrue rispetto a quelle praticate nel mercato di riferimento.
  - b. Al fine di valutare le concrete condizioni di mercato e la congruità dei prezzi offerti per le prestazioni richieste, il responsabile di progetto può adottare qualsiasi modalità per un confronto con le condizioni economiche di mercato prevedibilmente ritraibili, quali esemplificativamente: richieste di preventivi, preventivi precedentemente acquisiti per prestazioni analoghe, contratti conclusi da altri enti del sistema camerale o da altre pubbliche amministrazioni, disamina delle condizioni proposte al pubblico da operatori del settore, risultati di procedure desumibili dalle pubblicazioni sui siti degli enti pubblici, indagine informale effettuata sulla rete, confronto di listini e prezziari normalmente in uso per la categoria merceologica, ecc.
  - c. In caso di affidamento diretto non è richiesta agli operatori la garanzia provvisoria.
  - d. In casi debitamente motivati è facoltà di Fondazione non richiedere la garanzia definitiva (es. prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione ecc.). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. In caso di affidamento diretto non si applica l'istituto giuridico dell'esclusione automatica dell'offerta anomala.
  - e. Nell'affidamento diretto l'aggiudicazione del contratto avviene senza una procedura di gara e la scelta dell'operatore è discrezionale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici. La scelta

viene motivata sulla base di valutazioni discrezionali che riguardino cumulativamente o alternativamente la qualità del prodotto, le condizioni di consegna, il prezzo o altre circostanze particolari in caso di forniture, e le referenze, la qualità del servizio, la competenza specifica, le condizioni economiche, le modalità di prestazione o altre circostanze particolari in caso di servizi.

- f. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione come di specificato nell'articolo seguente del presente regolamento.
  - g. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
  - h. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento (art.xx), la motivazione può essere espressa in forma sintetica.
  - i. In base all'art. 17, comma 2 del Codice, per gli affidamenti diretti, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate tramite un unico atto, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti richiesti.
  - j. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
  - k. Per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00 è possibile procedere con un atto equivalente semplificato (Ordinativo), estratto da sistemi informatici di acquisto della Fondazione, che individua gli elementi di cui all'articolo 17, comma 2 del "Codice"; il contratto è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale.
  - l. è possibile procedere con Ordinativo, a prescindere dall'importo, nel caso di fruizione di quota di servizi e forniture affidati/aggiudicati, in precedenza, con contratto quadro o a consumo.
3. l'affidamento di servizi e forniture di **importo pari o superiore a € 140.000,00 + iva** (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alla soglia comunitaria per questi affidamenti la Fondazione ricorre alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e), individuati sulla base di indagini di mercato finalizzate alla raccolta di manifestazioni di interesse, ovvero tramite ricorso ad elenchi di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o

presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti secondo quanto di seguito specificato:

- a. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, La Fondazione utilizza indagini di mercato tramite richiesta di manifestazione di interesse o elenchi di operatori economici. Non utilizza il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
- b. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all'indagine di mercato, a firma del Direttore, che deve riportare i seguenti elementi:
  - a. indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
  - b. caratteristiche dei lavori, forniture o servizi da affidare;
  - c. importo massimo dell'affidamento;
  - d. procedura che si intende seguire;
  - e. motivazioni della scelta della procedura;
  - f. eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
  - g. criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - h. principali condizioni contrattuali.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva (es. per prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione, ecc). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. Per gli affidamenti di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.
6. La trasparenza delle procedure del presente articolo viene garantita secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice.

#### **Art. 6. Disciplina in caso di procedure di importo superiore alla soglia comunitaria**

Come specificato all'art. 62 tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

Per effettuare procedure di affidamento di importo superiore a quanto previsto dal comma 1, la Fondazione ricorrerà pertanto ad una centrale di committenza qualificata ai sensi del vigente Codice.

#### **Articolo 7. Rotazione degli affidamenti e degli inviti**

1. Per l'applicazione del principio di rotazione, si richiama quanto espressamente prescritto dall'art. 49 del Codice.
2. Il principio di rotazione comporta, nel caso di ricorso a procedure sotto la soglia comunitaria, il divieto di affidamento e aggiudicazione al contraente uscente nei casi in cui l'affidamento successivo al primo abbia a oggetto una commessa:
  - a. ricompresa nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
  - b. appartenente alla medesima fascia economica di cui al comma 3 rispetto all'affidamento precedente.
3. La Fondazione individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

fascia	Forniture Beni e servizi	fascia	Lavori
A	Da € 5.000 ad € 20.000	A	Da € 5.000 ad € 20.000
B	> € 20.000 ad € 40.000	B	> € 20.000 ad € 40.000
C	> € 40.000 ad € 70.000	C	> € 40.000 ad € 75.000
D	> € 70.000 ad € 100.000	D	> € 75.000 ad € 150.000
E	> € 100.000 ad € 140.000	E	> € 150.000 ad € 1.000.000
F	> € 1400.000 fino a soglia comunitaria	F	> € 1.000.000 fino a soglia comunitaria

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.
5. Il principio di rotazione non si applica agli affidamenti inferiori a euro 5.000,00.
6. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura negoziata senza bando (di cui al §5.2 e §5.3), nella quale non si operi alcuna limitazione alla partecipazione in ordine al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali effettuare la selezione e sia pubblicizzata sulle piattaforme telematiche o sul profilo internet della Fondazione, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
7. Il principio di rotazione non si applica, inoltre, agli ordini effettuati a valle di accordi quadro e/o contratti a consumo stipulati secondo le norme del Codice, salvo diversa previsione all'interno degli stessi. Qualora l'Ufficio Acquisti verificasse che più acquisti della medesima tipologia si ripetono nel tempo, solleciterà le unità organizzative per una miglior programmazione, al fine di stipulare accordi quadro e/o contratti a consumo. In alternativa l'Ufficio Acquisti, in collaborazione con i principali utilizzatori, valuterà la possibilità di creare un elenco di operatori da utilizzare a rotazione o in base ad altri criteri predefiniti, diviso in base a categoria merceologica, area geografica o altro.
8. Si può, inoltre derogare all'applicazione del principio di rotazione, previa congrua motivazione, a fronte di:

- circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140, comma 11, lett. d. del Codice;
  - particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. Si precisa che i richiamati requisiti debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro. In tal caso, inoltre, l'affidamento o il reinvito al contraente uscente, deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente;
9. Ai fini di motivare la deroga nelle ipotesi summenzionate si deve altresì tener conto delle seguenti circostanze, che devono ricorrere cumulativamente:
- del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso,
  - di particolari ed eccezionali ragioni per le quali il cambiamento del fornitore di beni, servizi o lavori determinerebbe difficoltà o complicazioni tecniche non proporzionate, ovvero maggiori costi in misura ingente e oggettivamente verificabile;
  - se l'affidamento riguardi servizi, in particolare di consulenza e di carattere professionale, che presuppongano una continuità rispetto a quelli inizialmente affidati e una particolare conoscenza dei presupposti sino a quel momento acquisita.

#### **Articolo 8. indagini di mercato<sup>1</sup>**

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
3. L'indagine di mercato è prevista per gli affidamenti di importo pari o superiori ad € 140.000,00 (o altra soglia definita dalla normativa vigente) qualora la selezione dei fornitori da invitare non avvenga tramite consultazione di elenchi di Fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, o qualora gli iscritti al suddetto elenco siano in misura inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
4. La Fondazione assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito Internet, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e

---

<sup>1</sup> Le indagini di mercato sono attualmente disciplinate dall'art. 50, commi 2 e 3 del Codice e dall'allegato II.1. Tuttavia, secondo quanto disposto dallo stesso Codice "In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, chelo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."

contratti” e assicurando il collegamento della stessa con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre nell’avviso la stazione appaltante si può riservare la facoltà:

- di procedere alla selezione dei soggetti sulla base di criteri oggettivi, nel caso le manifestazioni di interesse superino l’eventuale numero massimo di operatori da invitare previsto nella determina a contrarre;

- di integrare l’elenco degli operatori da invitare, nel caso, al contrario, non si raggiunga il numero minimo di manifestazioni di interesse da parte degli operatori.

6. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Fondazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzando i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Fondazione deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. All’esito dell’indagine di mercato verranno invitati o selezionati i soggetti ritenuti più idonei. In generale, vige il divieto di utilizzo del sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi. In casi eccezionali, come quello in cui dovessero pervenire un numero abnorme di candidature, è ammesso il sorteggio; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

#### **Articolo 9. Controlli sui fornitori selezionati**

1. I fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, sono soggetti alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria.

2. In particolare, Fondazione verificherà in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del migliore offerente non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e che sussistano i requisiti speciali e le capacità richieste, secondo le modalità di cui all’art. 99 del Codice.

a. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

b. Fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, potrà effettuare i controlli previo sorteggio periodico di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, che verranno definite con apposito provvedimento, con un minimo di 1 operatore degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, informando gli uffici di competenza, oltre

al diretto interessato. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti fa fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo.

- c. La verifica dei requisiti speciali viene invece effettuata solo se richiesta
- d. Nelle procedure di affidamento di importo superiore ad € 40.000, i fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, saranno soggetti a tutti i controlli attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. In particolare:
- dovrà essere acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023,
  - dovrà essere acquisito il DURC regolare in corso di validità;
  - dovranno essere esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul casellario dell'ANAC;
  - dovrà essere accertata l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023
  - dovrà essere appurata l'insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'operatore, tramite consultazione del registro imprese (visura camerale);
  - dovrà essere verificata l'eventuale esistenza di condanne penali (v. elenco all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023) le quali, ove esistenti, saranno oggetto di conseguente valutazione.
3. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace salvo che, per motivate ragioni e nei casi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice, se ne chieda l'esecuzione anticipata. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 10. La commissione giudicatrice**

1. Nel caso di procedure diverse dall'affidamento diretto in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore, e/o rilevanza, e/o oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione di Aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, e che su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La Fondazione nomina dipendenti interni alla propria struttura aziendale, purché abbiano il necessario inquadramento ed esperti della materia interessata dall'appalto.
4. La Fondazione, in mancanza di adeguate professionalità, può altresì nominare componenti dipendenti di Camera di Commercio, di altri enti del sistema camerale, di altri enti pubblici e, in caso di documentata indisponibilità, professionisti esterni.
5. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure negoziate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

6. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP competente supportato dal personale dell'Ufficio Acquisti e da eventuali responsabili di fase nominati.
7. I componenti della Commissione non devono essere in conflitto di interessi, non possono rivestire il ruolo di DEC nell'appalto, non devono aver redatto gli atti della procedura, non devono trovarsi in altre situazioni di inconferibilità o di incompatibilità rispetto all'incarico.
8. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
9. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità previste dal Codice.

#### **Articolo 11. Il direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali – salvo le specifiche ipotesi di cui all'art. 114, comma 8 precisate dall'allegato II.14 al Codice - può svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione Del Contratto.
2. Qualora non ci sia tale coincidenza, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) viene nominato da FONDAZIONE, nell'atto di approvazione della procedura tra il personale esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il DEC, ove diverso dal RUP, viene indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al DEC sono affidate le funzioni indicate nel Codice, come meglio indicate negli allegati I.2 e II.14.

#### **Articolo 12. L'esecuzione delle prestazioni, l'attestazione di regolare esecuzione e i pagamenti**

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove sia nominato DEC un soggetto diverso dal Responsabile di progetto.
2. La stipulazione del contratto per affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
3. I termini dilatori di stand still sostanziale e processuale (18, commi 3 e 4 del Codice), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario Fondazione può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
5. Per i contratti di cui al presente documento Fondazione può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi.

6. Come previsto all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuato dal RUP o, se nominato dal DEC. In caso di affidamenti fino a 5.000 € la liquidazione da parte del RUP della fattura, previa verifica dell'effettiva corretta erogazione delle prestazioni, equivale a verifica di conformità.
7. Le fatture sono liquidate da Fondazione con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito della verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e/o del richiedente dell'acquisto della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, come previsto dalla Procedura Ciclo Passivo.
8. Si applicano le disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali

#### **Art. 13. Gestione delle spese minute**

1. Fermo restando l'obbligo della Fondazione di programmare il proprio fabbisogno di acquisizioni occorrenti al proprio funzionamento sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore Esecutivo può provvedere direttamente al pagamento delle minute spese economali.
2. Tali spese devono comunque essere sempre tracciabili e per questo non possono in nessun caso essere liquidate in contanti ma unicamente utilizzando la carta di credito aziendale allegando le note giustificative della spesa, quali fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, ecc..
3. Sono considerate minute spese economali tutte quelle spese che, per motivi di urgenza, non consentono le modalità per la preventiva emissione della determina a contrarre o che, secondo la prassi commerciale, debbono essere liquidate tramite pagamento con carta di credito fino al limite di € 800,00 IVA esclusa per ciascun acquisto. Gli acquisti di eguale natura devono essere ricompresi in un unico oggetto e non possono essere artificialmente separati.
4. In particolare, sono da considerare minute spese economali le spese relative a:
  - servizi postali;
  - spese di trasporto e quelle relative a missioni urgenti non preventivabili;
  - carte, valori bollati, generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
  - pagamenti di servizi attraverso internet che prevedono l'esclusivo pagamento con carta di credito (e.g. servizi di comunicazione su facebook, acquisto di software, etc.)
  - spese di trasporto e/o sdoganamento merci;
  - altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.
5. La consegna della carta di credito o di carte prepagate e la restituzione delle stesse deve risultare dal contratto con la Banca tesoriere della Fondazione stipulato dall'Amministratore Delegato.

#### **Articolo 14. Sponsorizzazioni**

1. In conformità all' art. 134 del Codice l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di

sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

#### **Articolo 15. Opera pubblica realizzata a spese del privato**

1. In conformità all'art. 56 del Codice dei Contratti pubblici Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.
2. La Fondazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
  1. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

#### **Articolo 16. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara**

1. In base all'art. 76 del Codice degli appalti la fondazione può utilizzare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
  - a. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica (eg. Rappresentazione teatrale, mostra fotografica, produzione di testi letterari, realizzazione di workshop artistici, etc.);
  - b. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
  - c. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla Fondazione.

**Articolo 17. Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda al codice civile, al D.lgs. n. 36 del 2023 e, in generale, alla normativa vigente e le Linee Guida ANAC vigenti in materia di contatti pubblici.
2. Si intendono richiamate altresì nelle procedure di acquisto, le norme della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 laddove applicabili.
3. In caso di modifiche alla normativa vigente, le stesse devono ritenersi immediatamente vincolanti anche se in difformità al presente Regolamento.

**Articolo 18. Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e sarà reso disponibile sul sito internet della stessa Fondazione [www.cityofpeace.it](http://www.cityofpeace.it).